



ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno 2023, il giorno 27 febbraio, alle ore 16,00, in seconda convocazione nell'aula 13 dell'Istituto Tecnico Commerciale "A.Loperfido" di Matera si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Unitre di Matera per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale.

La Presidente dell'Associazione di Matera, prof.ssa Filomena Cancellaro, presiede la seduta, mentre le funzioni di segretario sono svolte da Salvatore Longo.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente 24 soci. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del Terzo Settore D.Lgs117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto precedente e ne forma parte integrante di tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. La Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,40 previa lettura, stesura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Salvatore Longo

N. 282
MOD. 3
DATA 06 MAR. 2023
15
15
15
15
15
15
TOTALE
ESENTE

La Presidente

Filomena T. Cancellaro

IL FUNZIONARIO (*)
Domenico Iannello
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Alberto Ligresti)



**UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ**

STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI MATERA

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27 febbraio 2023

Art. 1 Denominazione – Sede - Durata

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. L. 117 del 3.07.2017, (Di seguito "Codice Terzo Settore") e successive modifiche, la Sede locale UNITRE di Matera, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – di Torino.
- 2) L'uso della denominazione di APS e di ETS potrà essere possibile solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS.
- 3) L'Associazione locale, assume la denominazione di "Università della Terza Età – Sede di MATERA, siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con sede a Matera in Viale Europa n.28. PEC unitrematera@pec.it.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata e può variare senza una modifica statutaria la propria sede, all'interno dello stesso comune, attraverso la deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2 Riconoscimento

- 1) La Sede locale, avendo ottenuto in data 19/03/2003 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo la piena autonomia culturale, amministrativa, organizzativa, gestionale, fiscale ed economico finanziaria, può inoltre avere personalità giuridica ai sensi del CTS.

Art. 3 Finalità – Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, Art.21 del D.L. 117/2017 e Art. 2 dello Statuto Nazionale, quali:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;

- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

Svolge, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi una o più delle seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, secondo i punti F e I dell'art. 5 D. L. 117/2017 quali:

- a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale finalizzate all'attività educativa;*
- b) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- d) *formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

L'Associazione non può esercitare attività diverse di cui sopra che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti cui all'art. 6 del D. L. 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Adesioni

- 1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 3) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 4) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

- 5) La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 6) L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
- 8) Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 9) Con l'iscrizione alla sede locale l'associato diviene a tutti gli effetti, associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 Associati - diritti e doveri – Perdita qualifica di Associato

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Consiglio Direttivo, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
 - c) Associati Volontari Docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) Tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per dividerne le attività.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale della Sede Locale:
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
- 3) Gli Associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali su richiesta scritta con le modalità previste dal successivo Art. 19;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'Art. 29 del CTS;
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - non arrecare danni materiali o morali all'organizzazione;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi sino a compiutasi la procedura di contestazione di gravi

motivi che giustifichino la sua espulsione dalla compagine (art.24 c.c.) lo stesso sia cancellato dai Libri sociali;

4) Gli Associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o espulsione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea generale.*

- 6) L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e ratificata dall'Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato prima della ratifica. L'associato entro 30 giorni può presentare le proprie difese. Inoltre, contro i provvedimenti disciplinari può presentare ricorso, all'Assemblea Generale, convocata nella prima seduta utile, entro 30 giorni dalla notifica della esclusione. L'effetto delle delibere sarà sospeso fino alla comunicazione della decisione dell'Assemblea Ordinaria.

7) L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

8) Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione

all'Organo di amministrazione, il quale prende atto del documento. La dichiarazione direcessa ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto.

9) Le attività svolte dagli Associati, o da altre persone aderenti ad enti associati, si svolgono avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato come previsto dall'art. 35 del CTS.

Art. 6 Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- a) L'Assemblea generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo (*Qualora ritenuto necessario dall'Organo di Amministrazione osi verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.*);

- e) L'Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del D.L. 117/2017);
- f) Il Comitato tecnico scientifico;

Il comitato tecnico scientifico è espressione facoltativa dell'Organo di Amministrazione e può essere costituito su incarico del Presidente.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute edokumentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 Volontari e attività di volontariato

- 1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.
- 5) Sono in ogni caso vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario, le spese sostenute dai volontari possono comunque essere rimborsate nei limiti di quanto previsto al co. 3 e 4 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 6) I volontari possono essere anche associati.
- 7) La docenza può essere considerata attività di volontariato.
- 8) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D. L. 117/17.

Art. 8 Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati il presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.
- 3) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 5) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 6) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindicigiorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 7) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda

convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora. Gli amministratori non hanno diritto di voto nell'approvazione del bilancio e in quella che riguardano le loro responsabilità.

- 8) Sono ammesse massimo tre deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D. L. 117/17; è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto.
- 9) Delibera a maggioranza dei votanti.
- 10) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
- nomina e revoca, quando se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto gestionale predisposto dal Consiglio Direttivo, di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto asuacompetenza.

11) L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze:

- a) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- b) approva il rendiconto gestionale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- d) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- f) elegge le cariche sociali secondo quanto stabilito;
- g) l'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

12) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 dei suoi componenti e delibera a maggioranza qualificata pari al 50%+1 dei votanti. Le approvazioni dell'Assemblea straordinaria richiedono lo stesso quorum dell'Assemblea generale.

13) Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.

14) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) modifiche statutarie;
- b) fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) devoluzione del patrimonio.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;

- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri in numero da due a sei.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

- 2) All'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo compete tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eleggere su proposta del Presidente, nella prima riunione il vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore dei Corsi;
 - b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) proporre all'Assemblea la quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - d) curare la formazione del rendiconto gestionale e del Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - e) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) formulare il programma delle attività didattiche, culturali e sociali;
 - g) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - l) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, e approvare i Regolamenti previsti o ritenuti necessari; per modificare l'Atto costitutivo e lo statuto della Sede occorre la presenza almeno dei 2/3 e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - m) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - n) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- 3) Le riunioni dell'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.
- 4) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 5) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla

metà, il Presidente deve convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo intende decaduto nella sua completezza.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
- e) La revoca del Presidente è in capo all'Assemblea ai sensi dell'art.25 del CTS.

Art. 11 Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi anche della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti volontari sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui all'art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede locale.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente, il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 Organo di Controllo

L'organo di controllo, viene eletto dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.L. 117/2017.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2 del CTS, l'Assemblea elegge un organo di controllo anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'Art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. L'organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli Artt. 5, 6, 7, e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del CTS. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1 del D.L. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

- 2) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 15 bis Organo di revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dall'Art. 31 del D.L. 117/17, può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'organo di Controllo, ai sensi del comma 1 del precedente articolo - un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 Bilancio di Esercizio – Bilancio Sociale

1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° Luglio e si chiude il 30 Giugno dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio di esercizio (nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di € 220.000, 00 di ricavi - Art. 13 del D.L. 117/17), sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, compilato in conformità della modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.L. 117/17) anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali, così pure l'obbligo di utilizzo del patrimonio e della devoluzione dello stesso in caso di scioglimento.

4) L'eventuale bilancio sociale viene redatto secondo la normativa vigente (Art. 14 del CTS).

Art. 17 Patrimonio

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dall'ammontare delle quote sociali;
- b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c) dall'attività di raccolta fondi secondo il disposto dell'Art. 7 del D.L. 117/17;
- d) da rimborsi per convenzioni;
- e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

2) Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

3) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto, è divieto assoluto la distribuzione degli utili, l'obbligo di utilizzo del patrimonio e della devoluzione dello stesso in caso di scioglimento.

Art. 18 Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente con l'indicazione dei documenti da consultare. L'autorizzazione su appuntamento deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta. Eventuale richiesta di copia degli atti, ove consentito dal R.E. 679/2016, sarà soggetta al pagamento dei relativi costi.

Art. 20 Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% dei presenti.

Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D. L. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art 21 Adesioni ad altri Enti

L'associazione può aderire ad enti, federazioni o organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità. Potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli associati facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.

Art. 22 Norme finali e transitorie

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Il Segretario

Milvatore Longo



La Presidente

Filomena T. Pannella